

Consultazione pubblica in materia di Patent Box

Oggetto: *osservazioni e proposte di modifica o di integrazione della Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al nuovo regime Patent Box e schema di Provvedimento di modifica del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022.*

Premessa

Fondazione Altagamma (di seguito, anche: “Altagamma”) riunisce dal 1992 le imprese dell’Industria Culturale e Creativa Italiana (“ICCI”) dei settori della moda, design, alimentare, ospitalità, motori, gioielleria, wellness, nautica, con la mission di contribuire alla loro crescita e competitività, e così offrire un contributo allo sviluppo economico del Paese.

Le imprese associate, con i loro 112 brand, sono icone dello stile di vita italiano e costituiscono il vertice di una catena del valore che coinvolge molte realtà manifatturiere del tessuto imprenditoriale italiano. Queste filiere sono veri e propri ecosistemi e distretti industriali localizzati su tutto il territorio nazionale che apportano il valore unico del nostro know-how a prodotti che vengono poi venduti in tutto il mondo.

Il comparto dell’Alto di Gamma italiano vale 126 miliardi di euro, genera in media il 50% del fatturato attraverso l’export e occupa circa 1.922.000 persone tra addetti diretti ed indiretti. Il contributo - diretto, indiretto e indotto - dell’alto di gamma all’economia italiana è pari al 7,4% del PIL, che sale al 18,4% considerando il totale delle filiere di riferimento.

Fondazione Altagamma è promotrice del settore anche a livello internazionale e membro fondatore della European Cultural and Creative Industries Alliance (ECCIA), l’organismo di rappresentanza dell’alto di gamma a livello europeo, che include anche la francese Comité Colbert, la britannica Walpole, la tedesca Meisterkreis, la spagnola Circulo Fortuny e la svedese Gustaf III Kommitté.

*

Con il presente elaborato, Fondazione Altagamma intende fornire le proprie osservazioni in ordine alla Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al nuovo regime Patent Box e schema di Provvedimento di modifica del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022, oggetto della consultazione pubblica lanciata dalla medesima Agenzia delle entrate il 17 gennaio u.s.

*

L'Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha introdotto il nuovo regime agevolativo del Patent Box.

In attuazione del rinnovato regime di Patent Box, l'Amministrazione finanziaria ha emesso il provvedimento direttoriale n. 48243 del 15 febbraio 2022, recante *“Disposizioni di attuazione. Definizione degli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea. Definizione delle modalità di esercizio delle opzioni”*.

Nell'ambito della consultazione pubblica lanciata dall'Agenzia delle entrate il 17 gennaio u.s., la stessa ha reso disponibile una bozza di circolare recante *“chiarimenti in merito al nuovo regime Patent Box”* e uno schema di Provvedimento di modifica del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022.

*

1) – Uniformazione e previsione di un termine unico per l'apposizione della firma digitale con marca temporale e per l'esercizio dell'opzione nuovo PB e dell'opzione OD nuovo PB. Remissione *in bonis* nel primo anno di applicazione.

1.1) Paragrafi della circolare/punti del provvedimento:

§ 3.1 dello schema di circolare.

1.2) Nostre osservazioni/contributi:

1.2.1. La disciplina del nuovo regime Patent Box prevede che l'accesso alla misura agevolativa sia subordinato all'esercizio di un'opzione che deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce (3.1 bozza della Circolare).

La bozza della Circolare prevede per le imprese che non hanno esercitato tempestivamente l'opzione per il nuovo regime Patent Box la possibilità di esercitare tale opzione tardivamente, mediante una *“dichiarazione tardiva”* (oppure mediante *“dichiarazione integrativa/sostitutiva”* di quella già trasmessa nei termini), da presentare entro novanta giorni dal termine ordinario (3.1 bozza della Circolare).

Per il primo periodo d'imposta di applicazione del nuovo regime, ai sensi del nuovo paragrafo 11.2. del Provvedimento del 15 febbraio 2022, la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, così come anche indicato nella bozza di Circolare.

Alla luce di ciò, per il primo anno di applicazione, ne deriva un evidente svantaggio per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione nel termine ordinario e tempestivo del 30 novembre 2022, rispetto ai contribuenti che presenteranno la dichiarazione tardivamente entro il 28 febbraio 2023.

Infatti, per i primi, il termine per l'apposizione della firma digitale sulla documentazione con marca temporale, scadrà al massimo il 30 maggio 2023 (da calcolare in base al giorno di trasmissione effettivo), mentre per i secondi, il termine potrà scadere il 28 agosto 2023.

In virtù di quanto detto, i contribuenti che virtuosamente hanno esercitato l'opzione per il nuovo regime del Patent Box (nel rispetto del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi) si troverebbero penalizzati rispetto ai contribuenti che trasmetteranno la dichiarazione tardiva, avendo a disposizione meno giorni per predisporre e firmare la documentazione idonea del nuovo Patent Box, tenuto conto dei chiarimenti attesi del nuovo regime ancora in corso di consultazione.

Pertanto, si ritiene auspicabile, almeno per il primo anno di applicazione, uniformare il termine utile per l'apposizione della firma digitale con marca temporale, sia per i contribuenti che hanno esercitato l'opzione con dichiarazione presentata tempestivamente, sia per coloro che l'hanno esercitata tardivamente, prevedendo, nei confronti di tutti i contribuenti, il decorso del termine semestrale a partire dalla data ultima prevista per l'esercizio tardivo dell'opzione (28 febbraio 2023).

Qualora tale osservazione fosse accolta, nello schema della Circolare e precisamente al Paragrafo 3.1 (ultimo capoverso, pag. 17), relativamente al primo anno di esercizio dell'opzione, potrebbe essere indicata la data precisa e certa del 30 settembre 2023, quale termine ultimo per l'apposizione della firma digitale con marca temporale, valido per tutti i contribuenti con l'esercizio coincidente con l'anno solare (sia che abbiano esercitato l'opzione tempestivamente sia che lo abbiano fatto tardivamente).

*

1.2.2. Fermo restando quanto precedente esposto relativamente al termine per l'apposizione della firma digitale con marca temporale, riteniamo che detto termine debba essere esteso anche all'esercizio dell'opzione per il nuovo regime di Patent Box e dell'opzione OD nuovo PB.

Si suggerisce quindi di prevedere un termine "unico" sia per l'apposizione della firma digitale con marca temporale sia per l'esercizio dell'opzione per il nuovo regime Patent Box e il calcolo dell'agevolazione fiscale (da riportare nelle righe da RS530 a RS532 del Modello Redditi SC), nonché per l'esercizio dell'opzione OD nuovo PB, con la conseguente possibilità di includere i risultati

definitivi del calcolo in una dichiarazione integrativa da presentare entro il termine dilazionato del 30 settembre 2023.

Ed invero, va considerato che nel corso del periodo intercorrente tra l'esercizio dell'opzione e la predisposizione della documentazione idonea, il numero e la natura degli IP agevolabili oggetto dell'opzione potrebbe variare, con conseguente variazione anche dei dati relativi ai costi agevolabili.

Si tenga, inoltre, in considerazione che il Modello Redditi SC per l'anno d'imposta 2021 non consente di riportare i costi relativi ai beni immateriali di cui alla lett. d) del punto 2.1 del Provvedimento 15 febbraio 2022, in quanto non contiene un apposito campo ai fini della compilazione.

Dunque, così come è strutturato lo schema di circolare (par. 3.1.), al momento dell'esercizio dell'opzione non si avrebbe alcuna certezza sulla misura dei costi agevolabili che potrebbe variare al momento della predisposizione della documentazione idonea.

Orbene, almeno in relazione al primo anno di esercizio dell'opzione per il nuovo regime Patent Box occorrerebbe uniformare i tre termini, ovvero quello per l'esercizio dell'opzione nuovo PB, quello per l'esercizio dell'opzione OD nuovo PB e quello per la predisposizione della documentazione idonea e apposizione della firma digitale con marca temporale.

Qualora tale osservazione fosse accolta, nello schema della Circolare e precisamente al Paragrafo 3.1 (ultimo capoverso, pag. 17), relativamente al primo anno di esercizio dell'opzione, potrebbe essere indicata la data precisa e certa del 30 settembre 2023, quale termine ultimo "unico" per l'esercizio dell'opzione per il nuovo regime di Patent Box, per l'opzione OD nuovo PB e per l'apposizione della firma digitale con marca temporale, valido per tutti i contribuenti con l'esercizio coincidente con l'anno solare.

*

1.2.3. Relativamente alla Remissione *in bonis* nel caso in cui il contribuente versi in una condizione di "buona fede (par. 3.1 dello schema della Circolare, da pag. 16), va evidenziato quanto segue.

Attese le incertezze concernenti le modalità di esercizio dell'Opzione e la mancanza di chiarimenti interpretativi in materia di nuovo regime di Patent Box, con riferimento al primo anno di esercizio dell'opzione, si ritiene possa operarsi una presunzione di "buona fede" del contribuente.

*

2. Introduzione di un meccanismo di Recapture per i beni immateriali non registrati ma tutelabili a sensi della normativa europea (Regolamento n. 6/2002 del Consiglio).

2.1) Paragrafi della circolare/punti del provvedimento:

§ 4.3 dello schema di circolare.

2.2) Nostre osservazioni/contributi:

Lo schema di Circolare al punto 4.3 (Concetto di attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale) disciplinano il meccanismo del recapture, relativamente ai beni immateriali oggetto di privativa industriale, affermando la non applicabilità del meccanismo premiale per i disegni e modelli non registrati, vista l'assenza per tali beni intangibili di una privativa industriale.

In particolare, la Circolare al paragrafo 4.3., pag. 32 (penultimo capoverso), prevede:

“Si ritiene, pertanto, che, con riferimento ai disegni e modelli non registrati, agevolabili a partire dal periodo in corso alla data di prima divulgazione al pubblico, non sia possibile procedere ad un recapture dei costi precedentemente sostenuti in quanto manca un titolo di privativa industriale, conseguibile solo mediante registrazione”.

Tale previsione non prende in considerazione le caratteristiche di quei settori, rappresentativi del Made in Italy, che rinnovano a intervalli regolari i propri prodotti almeno con cadenza annuale, non coincidente con il periodo di imposta, nei quali i disegni e modelli spesso non sono registrati e divengono tutelati dal diritto comunitario a seguito della loro divulgazione al pubblico, che non sempre coincide con il periodo di imposta in cui vengono sostenuti i costi per la realizzazione delle stesse.

Si rappresenta la casistica del contribuente con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che peraltro rinnova il proprio catalogo a febbraio di ogni anno, al fine di presentare e divulgare al pubblico le novità in occasione della principale sfilata o fiera internazionale del settore. Va da sé che in tale scenario, qualora la presentazione riguardasse prodotti tutelabili secondo la normativa europea, tale contribuente non dovrebbe essere penalizzato rispetto al suo competitor con periodo di imposta che coincide col calendario di presentazione dei prodotti (1° marzo – 28 febbraio).

Quella operata dalla Circolare, alla luce di quanto rappresentato, appare come una interpretazione meramente letterale della norma che peraltro determinerebbe un'ingiustificata penalizzazione per i contribuenti i cui disegni e modelli non vengono registrati, in quanto rinnovati con intervalli regolari e già tutelati giuridicamente per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di divulgazione al

pubblico per la prima volta nell'UE (ai sensi dell'art. 11 del regolamento Ce n. 6/20022 del 12 dicembre 2001).

Dunque, l'assenza della possibilità di applicare la maggiorazione del 110% anche alle spese sostenute dall'investitore in periodi precedenti a quello di divulgazione del bene, relativamente ai beni non soggetti a registrazione ma tutelabili ai sensi della normativa europea, potrebbe determinare un pregiudizio per imprese operanti nei settori che rinnovano a intervalli regolari i propri prodotti.

Nei confronti di tali settori, andrebbe individuato un termine di riferimento differente rispetto alla data di ottenimento della privativa industriale vera e propria, tale da garantire comunque una data certa riscontrabile da parte dell'Amministrazione finanziaria. In caso contrario, si procederebbe ad una penalizzazione di settori importanti del Made in Italy, il cui fisiologico funzionamento porta a non procedere alla registrazione di disegni e modelli che perdono di valore in ragione della frequente ciclicità di rinnovazione dei prodotti.

La proposta ha la finalità di non creare penalizzazione per le aziende che rinnovano a intervalli regolari i propri prodotti, non registrati ma giuridicamente tutelati (come i disegni e modelli), per consentire di agevolare i costi sostenuti anche nel periodo precedente oppure almeno nei 12 mesi precedenti la divulgazione al pubblico.

*

3) Cause di esclusione dalla fruizione del beneficio.

3.1) Paragrafi della circolare/punti del provvedimento:

§ 3 dello schema di circolare.

3.2) Nostre osservazioni/contributi:

Lo schema di Circolare al paragrafo 3, (pagine 13/14), prevede tra le cause di esclusione dal novero dei soggetti che possono esercitare l'opzione nuovo PB e, quindi, fruire del beneficio, anche le imprese che nel corso del periodo di imposta di svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo:

- sono destinatarie di sanzioni interdittive che producono effetti nel corso del periodo di svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo,
- non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- non adempiono agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Tali cause di esclusione non sono previste né dalla normativa primaria (articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146) né del Provvedimento attuativo del 15 febbraio 2022 e pertanto in assenza di una qualsivoglia base normativa, seppur fondate su un comprensibile intento di limitare la fruizione del beneficio alle imprese “non virtuose”, dovrebbero essere meglio definite nella loro portata concreta al fine di correlare tale esclusione in caso di gravità delle condotte, mantenendo proporzione tra le sanzioni irrogate in modo definitivo e la perdita dal beneficio conseguente.

In particolare, la Bozza della Circolare, pag. 13 alla lett b) esclude dal beneficio le imprese che non rispettano, nel corso del periodo di imposta di svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore.

Per quanto concerne la richiamata causa di esclusione sarebbe opportuno, dunque, che l’Agenzia specificasse le norme la cui violazione non consentirebbe all’impresa di accedere al beneficio; e in particolare le sanzioni (tipologia e gravità) che ove comminate all’impresa potrebbero causarne l’esclusione dal beneficio.

Ciò, al fine di evitare che anche l’impresa che incorra in una violazione secondaria ed accidentale, quale ad esempio per una irregolarità di un “estintore”, da cui è conseguita una sanzione minima o non definitiva, rischi di rimanere esclusa dal beneficio.

*

4) Contratti con soggetti terzi commissionari.

4.1) Paragrafi della circolare/punti del provvedimento:

§ 4.2 dello schema di circolare.

4.2) Nostre osservazioni/contributi:

La bozza della Circolare prevede la possibilità che la ricerca sia commissionata a soggetti terzi, purché le attività di ricerca e sviluppo siano svolte sotto la direzione tecnica dell’investitore, utilizzando il personale dello stesso. Nello specifico, la normativa appena citata dispone che il contratto stipulato per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo **deve** prevedere che il rischio, tecnico e finanziario, sia posto a carico dell’investitore.

Dal dato testuale, parrebbe comprendersi che il contratto avente ad oggetto lo svolgimento di ricerca e sviluppo, debba contenere esplicitamente un riferimento scritto dell’assunzione del rischio in capo all’investitore.

Tuttavia, nello stesso paragrafo (pag. 31, primo capoverso), la Circolare dispone che nelle ipotesi in cui il contribuente dimandi lo svolgimento della ricerca a terzi, è fondamentale la dimostrazione in

capo al committente, dell'assunzione dei rischi. Come evidente, contrariamente a quanto osservato prima, in questo capoverso del paragrafo, non vi è alcun cenno all'obbligo di inserire testualmente ed esplicitamente tale assunzione del rischio a carico dell'investitore.

La struttura attuale del paragrafo in oggetto induce il contribuente in errore, essendo dotato di poca chiarezza. Inoltre, nel caso fosse da confermarsi l'obbligatorietà della indicazione esplicita dell'assunzione del rischio, ne risulterebbe una costruzione troppo rigida, tale da escludere dall'agevolabilità quei contratti che non prevedono esplicitamente ma solo implicitamente - dall'interpretazione delle clausole contenute - una tale distribuzione del rischio a carico del solo investitore. Orbene, si propone di rendere più flessibile tale disposizione pur mantenendo la *ratio* attuale, prevedendo che la sussistenza del rischio in capo al committente sia desumibile dal contratto, senza che sia necessario indicarlo testualmente ed esplicitamente con apposita clausola scritta.

Si suggerisce, pertanto, di apportare una modifica in tal senso al paragrafo in oggetto e specificamente al penultimo capoverso presente a pagina 29. Si propone, ad esempio, la seguente modifica:

“dal contratto stipulato per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo non si deve desumere che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico del commissionario”

Dimodoché, indipendentemente dalla formulazione del contratto, ciò che rileva è che il rischio non sia posto a carico del terzo commissionario e che, di conseguenza, sia attribuito al committente/investitore, implicitamente o esplicitamente.

*

5) – Specificazione del vincolo di complementarità indicato alla lett. d) del Provvedimento.

5.1) Paragrafi della circolare/punti del provvedimento:

§ 4.1 dello schema di circolare.

5.2) Nostre osservazioni/contributi:

Lo schema di Circolare al paragrafo 4.1, facendo riferimento al Provvedimento (Protocollo N. 48243/2022), riporta l'elenco dei beni immateriali agevolabili in cui sono compresi

- a) i software,
- b) i brevetti industriali,
- c) i disegni e modelli,
- d) due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarità, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti, o di un processo, o di un gruppo di processi, sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

A tale paragrafo seguono una serie di sottoparagrafi ciascuno in specifica dei beni sopramenzionati ad esclusione dell'ultima categoria (d).

Invero, nella Bozza di Circolare non è presente alcuna descrizione della categoria presente alla lettera d), ingenerando confusione nel contribuente soprattutto in quei settori in cui è previsto il rinnovo ad intervalli regolari di prodotti che sono costituiti da beni singoli collegati fra loro da un vincolo di complementarità. Difatti, si pensi a quelle imprese che operano in settori in cui i prodotti commercializzati sono costituiti da beni singoli collegati tra loro da un vincolo di complementarità, tale per cui il carattere della novità e dell'individualità (necessario ai fini della protezione a livello comunitario del disegno e modello) risiede nella famiglia di prodotti complessivamente intesa (ad esempio, una linea di prodotti, o una collezione).

Ne deriva che, al fine di non dare spazio a dubbi interpretativi, occorrerebbe introdurre all'interno della circolare una specificazione relativa anche alla lettera d) dell'elenco citato.

Inoltre, tale specificazione sarebbe anche utile per semplificare la predisposizione della documentazione necessaria al fine di ottenere l'agevolazione in oggetto. Difatti, per le imprese dei settori di cui si tratta, non è agevole -se non impossibile- operare una divisione delle spese sostenute sulla base del singolo bene immateriale giuridicamente tutelato, essendo il prodotto finale commercializzato composto da più beni immateriali collegati fra loro da un vincolo di complementarità, se non per l'appunto utilizzando i criteri gestionali già in uso ed utilizzati anche per il precedente regime di Patent Box oggetto di accordi di ruling.

A tal proposito, si ritiene utile che anche il quadro della dichiarazione da predisporre relativamente al punto in oggetto, consenta di indicare la categoria d), per coerenza con la normativa di riferimento (articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146).

D'altre parte, lo stesso Provvedimento attuativo l'Agenzia delle Entrate ha addizionato alle tre categorie di IP individuate dalla norma primaria l'ulteriore lett. d), che appunto ricomprende, tra le proprietà intellettuali, la molteplicità di beni individuati dalle lettere precedenti che siano collegati tra loro da un vincolo di complementarità.

Ebbene, ad un'attenta interpretazione letterale della norma, non si mancherà di riscontrare che la lett. d) del provvedimento consente di applicare il beneficio in esame anche a quei beni immateriali complessi, che sono composti da due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle lettere a), b) e c). Ciò significa che se due o più beni immateriali, appartenenti anche allo stesso genus e collegati tra loro da un vincolo di complementarità, compongono un prodotto complesso, quest'ultimo sarà considerato come bene unitario ai fini del beneficio dell'agevolazione Patent Box.

Ed allora, se un'impresa avrà registrato due o più brevetti industriali protetti da copyright collegati tra loro dalla complementarità richiesta, il bene intangibile agevolato sarà la complessiva "combinazione". Parimenti, se si avranno una molteplicità di disegni e modelli giuridicamente tutelati, collegati tra loro da un vincolo di complementarità tale da far apparire gli stessi quale un unitario bene intangibile agevolabile.

Quanto rappresentato risulta di subitanea comprensione, in considerazione del fatto è lo stesso Provvedimento ad inserire il complesso dei beni complementari nel paragrafo 2 esplicitamente rubricato "Definizione di bene immateriale agevolabile". Quindi, è manifestamente espressa la volontà di individuare tra gli IP agevolabili anche il bene immateriale complesso, che risulta composto dalla molteplicità degli intangibili già selezionati dalla norma primaria.

Ad ulteriore conferma, insiste sempre il Provvedimento attuativo di cui sopra, che fornisce, al punto n. 3 (che di seguito si riporta), gli strumenti per l'individuazione delle "attività rilevanti" menzionate dalla norma in esame:

"Per attività rilevanti si intendono:

- le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'articolo 2 del decreto MISE;
- le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell'articolo 3 del decreto MISE;
- le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell'articolo 4 del decreto MISE;
- le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali."

È, quindi, lo stesso Provvedimento che, nell'individuare le attività rilevanti, riconosce quelle classificabili come design e ideazione estetica, operando, per la determinazione delle stesse, un richiamo all'art 4 del Decreto attuativo MISE del 26 maggio 2020 il quale al comma 2 statuisce che: "Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un

elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.”

Pertanto, si suggerisce di inserire al paragrafo 4.1. dello schema della circolare un apposito sotto paragrafo con specificazioni relative all'interpretazione della lett. d).

*

6) Semplificazioni al Nuovo regime Patent Box.

6.1) Paragrafi della circolare/punti del provvedimento:

§ introduzione paragrafo oneri documentali nello schema di circolare.

6.2) Nostre osservazioni/contributi:

Il par. 2 dello schema di Circolare afferma esplicitamente che novella legislativa ha l'obiettivo di introdurre un meccanismo agevolativo basato su elementi di forte semplificazione, così da rendere più celere e certa, rispetto al precedente regime Patent box, la fruizione di benefici fiscali collegati alla creazione e all'impiego di beni immateriali da parte del contribuente.

Dunque, la Bozza Circolare enuncia chiaramente che il legislatore nella previsione del nuovo regime di Patent Box si muove nell'ottica di una maggiore semplificazione del meccanismo agevolativo.

Eppure, né la Bozza della Circolare e né prima ancora il Provvedimento del 15 febbraio 2022, sembrano muoversi nella direzione di semplificare il meccanismo di accesso al regime agevolativo dal punto di vista della copiosa documentazione richiesta.

Nello specifico, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Provvedimento prevede la produzione: i) al par. 3.4., della certificazione di domicilio fiscale da parte dei commissionari; ii) al par. 7.3. delle relazioni da parte dei soggetti commissionari; iii) al par. 7.4., dei fogli presenza nominativi firmati dal legale rappresentante e dal prestatore e del c.d. mansionario dei lavoratori che hanno partecipato all'attività di R&S.

La previsione di un così copioso onere documentale mal si concilia con l'intento di Semplificazione che ha guidato il Legislatore nella previsione del nuovo regime di Patent Box.

Inoltre, le richieste documentali in materia di nuovo regime di Patent Box differiscono da quelli in materia di Credito d'imposta per attività di R&S, spesso richiamate dalla normativa in oggetto.

L'onere documentale in relazione al Credito d'imposta R&S appare anzi meno gravoso rispetto a quello in materia di nuovo PB. A titolo esemplificativo, ricordiamo che il Decreto attuativo del 26 maggio 2020 all'art. 6, co. 7 prevede che i fogli di presenza nominativi siano firmati soltanto dal

legale rappresentante o dal responsabile delle attività e non anche dal prestatore così come previsto in materia di PB. Appare evidente che una simile diversità non sarebbe giustificata anche alla luce dell'intento del legislatore che ha più volte operato un parallelismo tra i due meccanismi agevolativi.

D'altronde un onere documentale più snello è previsto anche in materia di Trasfer Pricing, ove la Circolare 15/E 2021 al par.5 prevede *"Si precisa che, nel paragrafo riguardante la struttura operativa, occorre fornire l'organigramma, con indicazione del numero di risorse umane assegnate a ciascuna funzione aziendale; inoltre, occorre fornire la descrizione del ruolo svolto dai soggetti responsabili delle funzioni direttive locali"*

Si propone, pertanto, di espungere dal Provvedimento del 15 febbraio 2022 gli obblighi documentali sopra elencati in quanto gravosi, ovvero di introdurre nella Circolare appositi meccanismi volti a semplificare l'onere documentale previsto a carico delle imprese per l'accesso al nuovo regime del Patent Box. Ciò soprattutto, nell'ottica di una maggiore semplificazione celerità nell'accesso al meccanismo agevolativo.

*

6.2.2. Con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 3.2 dello schema di circolare ("Entrata in vigore e regime transitorio"), che introduce un regime transitorio di temporanea convivenza tra il precedente e il nuovo regime Patent Box relativamente ai beni immateriali diversi (pagg. 17 e 18 dello schema di circolare), occorre sottolineare che nello stesso è assente qualsivoglia riferimento ad un meccanismo di isolamento dei costi afferente a ciascuno dei due regimi, tenuto conto che la scelta operata nel Provvedimento è quella di non far confluire i redditi prodotti dagli IP complementari già agevolati anche nel nuovo regime.

Sarebbe auspicabile ricevere indicazioni circa i criteri da utilizzare per isolare tali costi in coerenza con i meccanismi di determinazione della redditività degli IP utilizzati per la quantificazione dell'agevolazione nel precedente regime di Patent Box.

Per tutto quanto sopra espresso, Altagamma rimane a disposizione al fine di fornire ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in vista del tavolo tecnico di confronto di prossima istituzione.

Milano, 01.02.2023

Il Presidente

Matteo Bruno Lunelli

